



709

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA** la legge 20 maggio 1985, n. 222, “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 47, secondo comma, per il quale *“A decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”*;
- VISTO** l’articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
- VISTO** l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ove si stabilisce che *“le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all’edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica”* e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell’edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell’istruzione;
- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l’anno 2020, in relazione alle categorie



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2020;

- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2018-2020, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la tipologia "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata "Commissione";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 62.029.694,00;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l'altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 21 maggio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 12.405.938,80;
- VISTO** l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;
- VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 10 aprile 2020, n. 125/Bil del 4 giugno 2020 e n. 283/Bil del 9 novembre 2020 con i quali è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 4.682,05, 18.175,13 e 116.271,52, per restituzione di somme non utilizzate;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- ACCERTATO** che la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2020 è pari ad euro 49.762.883,90 e che occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, pertanto per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" la quota da ripartire è pari ad euro 9.952.576,78;
- PRESO ATTO** dell'elenco delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" per l'anno 2020, pari a n. 56, e indicate nell'**allegato AR 1**;
- PRESO ATTO** delle istanze procedibili ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del Regolamento sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione, pari a n. 50, riportate nell'**allegato AR 2**;
- PRESO ATTO** delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 22, indicate nell'**allegato AR 3**;
- PRESO ATTO** della relazione finale del 28 luglio 2021, con la quale la competente commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento, pari a n. 34, il cui esito è riportato nell'**allegato AR 4** – graduatoria finale;
- CONSIDERATO** che all'esito dell'istruttoria svolta, il budget disponibile consente di finanziare tutti i progetti giudicati idonei dalla commissione, pari a n. 34, riportati nell'**allegato AR 5**,
- PRESO ATTO** che l'importo totale dei progetti ammessi a finanziamento pari ad euro 4.295.384,35, riportati nell'**allegato AR 5**, non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a euro 9.952.576,78 e che residua un importo pari ad euro 5.657.192,43, che potrà essere distribuito in favore delle altre tipologie di intervento secondo il criterio di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2020 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;
- VISTI** i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati in data 8 febbraio 2022 e del Senato della Repubblica in data 10 febbraio 2022, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DECRETA

ART. 1

1. Per l'anno 2020, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef destinata agli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento, è pari ad euro 9.952.576,78.

ART. 2

1. È approvata la graduatoria – anno 2020 – della categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, riportata nell'allegato AR 4 in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.
2. La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Le somme derivanti da eventuali rinunce torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224.

ART. 3

1. Per l'anno 2020, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è assegnata agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato AR 5 secondo gli importi ivi specificati per una spesa complessiva pari a euro 4.295.384,35.
2. Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento, la somma residua, pari a euro 5.657.192,43, non esaurita dagli interventi ammessi a contributo, è distribuita a favore delle altre categorie di cui al d.P.R. 76 del 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà dato avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della sua pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 16 MAG 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Elenco allegati – DPCM di ripartizione della quota otto per mille relativa all'annualità 2020 destinata alla categoria "ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI":

- **ALLEGATO AR1** – elenco istanze presentate;
- **ALLEGATO AR2** – elenco istanze procedibili ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del dPR 76 del 1998 ammesse all'esame della Commissione tecnica di valutazione;
- **ALLEGATO AR3** – elenco istanze escluse dal procedimento di ripartizione e relativa motivazione;
- **ALLEGATO AR4** – graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione anno 2020;
- **ALLEGATO AR5** – elenco istanze ammesse a finanziamento per l'anno 2020.

